

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/73 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1973

relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione stipulata il 18 dicembre 1972 fra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Medio Oriente ⁽¹⁾ — di seguito denominata «convenzione» — prevede la fornitura all'UNRWA da parte della Comunità di un quantitativo annuo di 6 150 tonnellate di zucchero bianco;

considerando che la Comunità ha già fornito, in conto della campagna 1972/1973, un quantitativo di 4 000 tonnellate di zucchero in base al regolamento (CEE) n. 1475/72 del Consiglio, del 10 luglio 1972, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare ⁽²⁾; che è opportuno prevedere per le future forniture le stesse condizioni di quelle stabilite da detto regolamento; che occorre inoltre prevedere l'adeguamento dei quantitativi previsti per le campagne saccarifere 1973/1974 e 1974/1975, conformemente alla convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione dell'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare e conformemente alla convenzione, un quantitativo di zucchero bianco prodotto e messo in libera pratica nella Comunità, pari a:

- 2 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1972/1973;
- 6 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1973/1974;
- 6 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1974/1975.

Tuttavia, se i quantitativi previsti in conto della campagna saccarifera 1973/1974 e 1974/1975 vengono modificati a norma dell'articolo 12 della convenzione per una cifra pari o inferiore a 2 000 tonnellate, le cifre di cui al primo e al secondo trattino s'intendono modificate in conformità.

2. La mobilitazione della merce cif porto di sbarco è effettuata con procedura di aggiudicazione.

3. Le condizioni dell'aggiudicazione, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾ modificato con regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽⁴⁾.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, formano oggetto di finanziamento comunitario:

- il valore dello zucchero nella fase cif,
- alle condizioni previste dall'articolo V della convenzione, le spese di spedizione sino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

2. Le spese inerenti all'esecuzione del presente regolamento sono imputate sullo stanziamento del titolo 9 « Aiuto alimentare ed altre spese » del bilancio delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 13. 7. 1972, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

Articolo 3

1. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, decide di accordare anticipi agli Stati membri interessati che ne abbiano fatto domanda. La Commissione controlla i conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi da essi trasmessi, entro un termine massimo di 6 mesi dopo la loro presentazione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile

1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾.

2. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, la Commissione procede al versamento all'UNRWA di un contributo forfettario di cui all'articolo V della convenzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.